

MOZIONE

Studio di un nuovo modello di redistribuzione delle risorse fiscali comunali delle persone giuridiche tra i Comuni

del 26 gennaio 2009

1. La richiesta

Con la presente mozione si chiede al Consiglio di Stato di voler studiare un nuovo modello di redistribuzione delle risorse fiscali delle persone giuridiche tra i Comuni basato sui seguenti principi:

- a. abolizione delle imposte comunali sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche e parallelo adeguamento delle relative imposte cantonali in modo da garantire la neutralità complessiva del gettito. Ovviamente, questa operazione ha per conseguenza l'adozione, de facto, di un'unica aliquota valida per tutti i Comuni, siccome il prelievo non sarebbe più legato ai diversi moltiplicatori comunali;
- b. redistribuzione di tutto il gettito supplementare cantonale (ossia la parte che eccede l'attuale imposta cantonale) ai Comuni, garantendo così la totale neutralità dell'operazione per le casse cantonali;
- c. ridefinizione dell'attuale modello della perequazione intercomunale, che si strutturerebbe in due fasi: la prima, attraverso la redistribuzione dal Cantone ai Comuni del gettito supplementare dell'imposizione cantonale delle persone giuridiche, la seconda, a fungere da ulteriore correttivo, con una redistribuzione come finora, da Comuni benestanti a Comuni deboli. In ambo le fasi, la redistribuzione dovrebbe essere ridisegnata secondo un paniere di parametri da mettere a punto (localizzazione della società, popolazione, territorio, forza finanziaria dei Comuni, funzione di polo o di Comune dormitorio eccetera).

Sulla base di questo studio andrà poi varata una riforma della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

2. Motivazione

Il 18 dicembre 1979 il Gran Consiglio varò la Legge sulla compensazione intercomunale (LCI), che introdusse nel nostro Cantone la perequazione delle risorse tra i Comuni. Secondo questo concetto, tutti i Comuni dovevano essere aiutati ad ottenere almeno i due terzi della media pro capite delle risorse fiscali calcolata sulle risorse complessive. Il perno di questo modello, poi affinato ma non stravolto dalla successiva legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI), adottata il 25 giugno 2002, è il Fondo di livellamento (FL), con il quale annualmente si trasferiscono delle risorse dai Comuni paganti ai Comuni beneficiari, attualmente poco meno di 50 milioni di franchi all'anno.

Secondo i dati a noi disponibili, tra i 73 Comuni ticinesi con oltre 1'200 abitanti (dati 2007), rappresentanti l'83% della popolazione, solo 12 possono contare su un gettito delle persone giuridiche per abitante superiore alla media (dati 2005). Questi stessi 12 Comuni hanno ristornato al FL (dati 2008) 36.8 milioni di franchi. Su un totale di 48.6 milioni, ossia il 76% degli introiti totali del Fondo.

Questa situazione, che vede pochi Comuni incassare molti soldi dalle persone giuridiche e, nel contempo, redistribuire molti soldi agli altri Comuni attraverso il FL, non è soddisfacente. La legge fiscale premia artificialmente questi enti locali, grazie all'applicazione stretta del principio di territorialità. In base all'art. 277 cpv. 2 della legge tributaria (LT), che tratta dell'assoggettamento per le imposte comunali dirette, le persone giuridiche, assoggettate

nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale, devono l'imposta nel Comune dove hanno la sede o l'amministrazione effettiva e nei Comuni dove sono dati i presupposti per un'appartenenza economica. Le società pagano quindi le imposte comunali in massima parte al Comune sede, scelta che non dipende necessariamente dall'attrattività dei vari Comuni né dalle spese da essi sopportate. Se si considera che, tra imposte sull'utile e imposte sul capitale, i Comuni incassano complessivamente dalle persone giuridiche circa 200 milioni di franchi all'anno (dati di Preventivo 2006), e che la metà circa di questo importo proviene dal settore finanziario, è difficile negare come l'applicazione stretta del principio di territorialità premi in maniera estremamente importante i Comuni che, spesso senza alcun merito specifico, hanno sul loro territorio la sede di persone giuridiche floride. L'applicazione restrittiva di questo principio nega, nel contempo, ad altri Comuni che non hanno la concreta possibilità di attirare sul loro territorio tali soggetti delle entrate potenziali importanti per rispondere alle necessità della loro popolazione.

Va sottolineato che la situazione di Comune senza sufficienti risorse non è solo quella dei piccoli Comuni di valle dall'esigua popolazione, per i quali è auspicabile entrare nel merito di progetti d'aggregazione. In questa condizione si trovano anche Comuni del fondovalle di una certa importanza. I dati mostrano come, ad esempio, a fronte di 10 Comuni con un gettito delle persone giuridiche per abitante per l'anno 2005 superiore a fr. 1'200.- (Manno, Cadempino, Preonzo, Bioggio, Grancia, Chiasso, Lugano, Paradiso, Mezzovico/Vira e Mendrisio), ve ne siano 84 con un simile gettito per abitante inferiore ad un decimo di questa somma (fr. 120.-), tra i quali Capriasca, Sementina, Vacallo, Claro, Monte Carasso, Maggia e Faido.

A parere dei sottoscritti, il meccanismo attuale, secondo il quale pochi Comuni incassano molte risorse dalle persone giuridiche e poi sono, giustamente, costretti a ridistribuire una parte consistente di questi importi ai Comuni più deboli, deve essere corretto. Esso mette in moto dinamiche che portano, da un lato, questi pochi Comuni a voler avere particolare voce in capitolo sull'uso dei soldi ridistribuiti tramite il FL ai Comuni beneficiari e, dall'altro, gli stessi Comuni beneficiari a sentirsi perennemente dei questuanti.

Anche se, occorre dirlo, l'attuale meccanismo della perequazione non comporta sperperi, visto che il gettito complessivo dei Comuni beneficiari rimane sempre ben al di sotto di quello medio cantonale, il modello può essere migliorato introducendo già al momento della riscossione delle imposte comunali per le persone giuridiche il concetto di "risorse appartenenti a tutto il territorio", da ridistribuire secondo parametri più moderni, equi e adeguati. Va considerato il fatto che il fondo di livellamento beneficia dei contributi dei Comuni che, in grandissima parte, realizzano dei gettiti delle persone giuridiche molto elevati.

L'idea alla base di questo nuovo modello è di procedere il più possibile alla redistribuzione già nella prima fase proposta, quella dal Cantone ai Comuni, riducendo al minimo il passaggio di risorse da alcuni Comuni ad altri Comuni. L'obiettivo non è naturalmente quello di mettere in difficoltà i Comuni che oggi contribuiscono molto al FL, ma, piuttosto, di fare in modo che i soldi che poi andranno ad altri Comuni, per quanto possibile, non transitino inutilmente nelle loro casse. In questo modo, essi non si preoccuperebbero più di come i "loro" soldi verranno amministrati da altri, ma, nel contempo, gli altri Comuni, che riceverebbero sufficienti risorse direttamente dal Cantone, sarebbero costretti a sviluppare una nuova mentalità di gestione delle risorse, che non contempla più, o contempla in maniera molto ridotta, il concetto di perequazione intercomunale. Se il modello funzionasse bene il ruolo del FL sarebbe drasticamente ridotto, perché la redistribuzione delle risorse avverrebbe già alla fonte.

La messa a punto del nuovo modello avrebbe dei vantaggi anche dal profilo della gestione del territorio. La regola della stretta territorialità fiscale scatena, infatti, una insana competizione tra Comuni, che pur di attirare aziende fiscalmente interessanti, pianificano

sulla loro giurisdizione dei comparti atti ad accogliere attività economiche senza coordinare queste scelte con i Comuni vicini. Ciò genera uno spreco di territorio deprecabile, che il Ticino avrebbe interesse ad evitare accuratamente. Pure l'attuazione della prospettata scheda di Piano direttore sui Poli di sviluppo otterrebbe un notevole vantaggio, in quanto sarà facilitata la scelta delle ubicazioni più interessanti dal profilo territoriale senza dover ricorrere a chiavi di riparto intercomunale o regionale dei proventi dei gettiti comunali introdotte puntualmente. Evidentemente, anche qui si tratta di agire con sensatezza, evitando di passare dall'attuale situazione insoddisfacente dal profilo dell'uso del territorio all'esatto contrario, ossia di cadere nel disinteresse da parte dei Comuni verso l'insediamento di attività economiche.

Per tutte queste ragioni si chiede l'accoglimento della mozione e l'avvio rapido dello studio richiesto.

Per il Gruppo PS
Manuele Bertoli
Francesco Cavalli

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.